



Tribunale di Genova

Sezione VII Civile – Procedure concorsuali

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Daniele Bianchi	Presidente
dott. Pietro Spera	Giudice
dott.ssa Chiara Monteleone	Giudice rel.

nel procedimento di ammissione al concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI iscritto al N.R.G. 1/2026 promosso da:

ROBERTELLI ARDUINO S.R.L., (Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01703670990), con sede in Isola del Cantone (GE), Strada Statale dei Giovi, Località Braghina n. 38, in persona dell'Amministratore Unico, nonché socio, Sig. Robertelli Giovanni Lorenzo, c.f. RBRGNN50H06Z103D, rappresentata e difesa con poteri disgiunti dagli Avv.ti Marco Ferrari ed Ilaria Gioitta ed elettivamente domiciliata, presso il loro studio in Alessandria (AL), Via Legnano 27, in forza della procura atti;

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che:

Con ricorso depositato il 16.1.2026 la società di cui sopra ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI, che appare *prima facie* completa della documentazione richiesta dagli artt. 25 sexies e 39 CCI, ossia:

- Piano di liquidazione;
- Dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre esercizi;
- Dichiarazioni IRAP relative agli ultimi tre esercizi;
- Bilanci relativi agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
- Relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- Certificazioni dei debiti fiscali e contributivi;
- Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione, con indicazione del domicilio digitale;
- Dichiarazione negativa in ordine ai soggetti che vantano diritti reali o personali;
- Dichiarazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore;
- Le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

ritenuto che:

- Sussistono i requisiti di ammissibilità della domanda: vi è stata la precedente apertura della procedura di composizione negoziata della crisi (iscritta al N.R.G.V.G. 3043/2025), l'avvio e lo svolgimento delle trattative con i creditori con l'ausilio dell'esperto nominato avv. Luca Guerrini, il successivo fallimento di queste ultime e l'impossibilità di addivenire ad una delle soluzioni stragiudiziali di cui all'art. 23 co. 2 e 3 CCI. L'esperto ha confermato, nella sua relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede (cfr. punti 53 e 54 della relazione finale, a pag. 11, ove l'esperto afferma *“L'esponente dichiara sin d'ora che le trattative condotte nell'alveo della procedura di composizione negoziata della crisi si sono svolte con correttezza e buona fede, posto che gli incontri con i creditori si sono succeduti in un clima di trasparenza e adeguata informazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, dando luogo ad interlocuzioni che – nell'ambito di un rapporto di fattiva collaborazione con l'esponente – sono state rivolte in modo omogeneo a tutti i creditori interessati dal piano di risanamento proposto. L'esperto precisa che la causa dell'archiviazione della composizione negoziata è dipesa unicamente dalla non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 CCIP”*);

- la domanda è quindi “rituale” ex art. 25 sexies c. 3 CCII, anche alla luce del contenuto della proposta concordataria, che ha natura sostanzialmente liquidatoria come imposto dalla norma (il piano prevede la liquidazione dell'attivo patrimoniale della società costituito dal prezzo previsto per la cessione dell'azienda, dalla liquidità depositata sul conto bancario intestato alla società nonché dall'apporto di nuova finanza), non prevede la suddivisione in classi (in conformità al disposto di cui all'art. 25 sexies c. 1 CCII che la contempla come mera opzione) ma attribuisce a ciascuna categoria di creditori un'utilità patrimoniale;

ritenuto in definitiva che, allo stato ed impregiudicato ogni ulteriore approfondimento istruttorio, può essere dichiarata aperta la procedura di concordato,

che debba essere acquisito, ai sensi dell'art. 25 sexies c. 3 prima parte CCII, il parere dell'esperto nominato nell'ambito della CNC con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

che debba essere altresì nominato, ai sensi dell'art. 25 sexies c. 3 ultima parte CCII, un ausiliario cui sarà demandato il compito di valutare la fattibilità del piano di liquidazione, la corretta individuazione delle categorie dei creditori, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, che sia assicurata un'utilità a ciascun creditore e, più in generale, la convenienza della proposta concordataria rispetto a quella liquidatoria

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di concordato semplificato di **ROBERTELLI ARDUINO S.R.L.** (Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01703670990), con sede in Isola del Cantone (GE), Strada Statale dei Giovi, Località Braghina n. 38, in persona dell'Amministratore Unico, nonché socio, Sig. Robertelli Giovanni Lorenzo, c.f. RBRGNN50H06Z103D;

NOMINA giudice delegato per la procedura di concordato la **dott.ssa Chiara Monteleone**;

NOMINA quale ausiliario ex art. 68 c.p.c. il **dott. Michele Moggia**;

DISPONE che l'ausiliario faccia pervenire la propria accettazione entro il termine di giorni 3 dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che l'ausiliario depositi il proprio parere entro il termine di giorni 40, decorrenti dall'avvenuta accettazione dell'incarico;

DISPONE che l'**esperto nominato** nell'ambito della CNC, avv. Luca Guerrini, depositi il proprio parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che la **società ricorrente**, entro e non oltre il termine di 20 giorni decorrente dal giorno del deposito del parere dell'ausiliario, **notifichi** ai creditori la proposta concordataria; la relazione finale dell'esperto ed il parere di quest'ultimo e il parere dell'ausiliario, depositando le relative relate di notifica;

DISPONE l'acquisizione del fascicolo N.R.G.V.G. 3043/2025 a cura della cancelleria;

AVVERTE i **creditori** che possono costituirsi entro il termine perentorio di 10 giorni prima della sottoindicata udienza avanzando rituale opposizione alla proposta concordataria;

FISSA udienza al giorno **21.5.2026 alle ore 11.30** per la discussione avente ad oggetto l'omologazione della proposta concordataria;

ORDINA la pubblicazione per estratto del ricorso e del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese anche ai fini della concessione delle misure protettive già richieste ai sensi dell'art. 54.2 CCI.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni.

Genova, nella camera di consiglio del 5.2.2026

IL PRESIDENTE

Dott. Daniele Bianchi